



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 17 Dicembre 2019

Lettera informativa n. 46/2019

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO: DETRAZIONE DELL'IVA PER LE FATTURE DI ACQUISTO A CAVALLO DI ANNO

Come già segnalato, da ultimo, nella nostra Lettera informativa n. 44/2019, con la riformulazione dell'art. 1, D.P.R. 100/1998 ad opera del D.L. 119/2018, articolo 14, è stato previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; lo stesso principio può essere esteso ai contribuenti trimestrali per le fatture ricevute e annotate entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre.

Sempre secondo l'art. 1, D.P.R. 100/1998 questa disposizione non si applica, né per i contribuenti mensili né per i trimestrali, alle **fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente**, che invece **possono essere detratte nell'anno di effettuazione solo se:**

- **ricevute e annotate entro il 31/12** dell'anno di effettuazione,
- annotate entro il 30/4 dell'anno successivo in un apposito **sezionale** che confluisce nella dichiarazione IVA dell'anno di effettuazione.

Si rammenta che la **data di ricevimento**, con l'avvento della fatturazione elettronica, è **comprovata** dalla **data di consegna** da parte dello **SDI all'hub** dell'acquirente e che la fattura **non** può essere annotata con data anteriore alla data di consegna.



Di conseguenza, relativamente alle fatture di acquisto a cavallo d'anno:

- la fattura avente **data effettuazione** e **data consegna dicembre 2019**:
 - o **se registrata entro dicembre 2019** verrà detratta nella **liquidazione IVA di dicembre 2019**;
 - o **se non registrata entro dicembre 2019**, può rientrare ai fini della detrazione, tramite registrazione in apposito **sezionale**, nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2019 da presentare entro il 30 aprile 2020 (se registrate dopo il 30 aprile 2020 sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa);
- la fattura avente **data effettuazione dicembre 2019** e **data consegna gennaio 2020** non può essere **detratta** nel 2019 ma **nel 2020** nella liquidazione IVA del mese di registrazione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati